

**DCO 14/09
SISTEMI DI COMPENSAZIONE DEGLI
ONERI NON ALTRIMENTI
RECUPERABILI SOSTENUTI DALLE
IMPRESE DI VENDITA IN
APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2
DELLA DELIBERAZIONE ARG/gas
192/08
Osservazioni ANIGAS**

Roma 13 luglio 2009

PREMESSA

Anigas, prima di rispondere ai singoli spunti di consultazione ritiene importante formulare alcune osservazioni di principio.

Innanzitutto, Anigas rileva l'iniuità del principio di riconoscere ai dettaglianti, con contratto di acquisto con o senza soglia di invarianza, la possibilità di recuperare l'onere derivante dall'applicazione della delibera 192/08 (ovvero il delta $CCI_{195} - CCI_{192}$) mentre ai grossisti la possibilità di recupero è consentita solo in caso di margine negativo.

Si ritiene altresì discriminatoria la previsione dell'esclusione dalle compensazioni delle partite infragruppo che genera differenze di trattamento tra soggetti integrati e non integrati.

Anigas ritiene che il recupero del delta ($CCI_{195} - CCI_{192}$) debba essere consentito a tutti i soggetti che lo hanno sostenuto per evitare situazioni discriminatorie.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, appare difficile individuare le fattispecie che secondo le proposte dell'AEEG rientrerebbero nel perimetro di applicazione della delibera. Anigas inoltre richiede chiarimenti, in quanto strettamente collegato alle tematiche citate, circa la durata dell'applicazione della componente Cconr di cui alla delibera n. 40/09 e in base a quanto esposto all'art. 2.4 punto c) del DCO 14/09. In particolare richiede dettagli circa un eventuale conguaglio a favore dei clienti finali in caso di non utilizzo degli importi così raccolti.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 192/08

Q1: si concorda con la data del 15 settembre 2009 come termine entro cui l'impresa venditrice deve proporre alla controparte acquirente la rimozione delle clausole che producono effetti in conseguenza della soglia di invarianza? Se no per quali motivi?

Q1: il termine proposto dall'AEEG è condivisibile purché si tenga conto di un congruo periodo di tempo (15 gg lavorativi) tra la pubblicazione della delibera e tale scadenza.

Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dall'esercente la vendita ai clienti finali

Q2: si condividono le azioni di cui al punto 6.7 che devono essere effettuate dal venditore al dettaglio al fine di sollecitare la proposta da parte della controparte per la rimozione delle clausole di invarianza? Quali altre azioni si propongono?

Q3: si condivide la formula per la quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili COMP? Se no, quali aspetti della formula non sono condivisi e perché? Quali alternative si propongono?

Q4: si condivide la modalità di definizione dei volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 per i quali i venditori al dettaglio possono richiedere il riconoscimento degli oneri non recuperabili? In alternativa quali altre modalità si propongono?

Q5: si condivide l'ipotesi di un riconoscimento pari all'80% di COMP qualora il venditore al dettaglio non dimostri di aver posto in atto una o più azioni finalizzate a sollecitare la proposta da parte del venditore all'ingrosso secondo quanto previsto al punto 6.7?

Q2, Q3, Q4, Q5: fermo restando quanto osservato in linea di principio nella PREMessa, si condividono le azioni e le proposte dell'AEEG.

Criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita nel mercato all'ingrosso

Q6: si condividono le azioni che devono essere effettuate dal venditore grossista (parte acquirente) al fine di sollecitare la rimozione delle clausole di invarianza? Quali altre azioni si propongono?

Q6: in linea generale non si rilevano controindicazioni.

Q7: si condividono le linee guida fornite per la dimostrazione della sussistenza di una perdita? In alternativa quali altre modalità si propongono?

Q7: in relazione a quanto evidenziato nel merito in premessa, non si condivide il riferimento alla sussistenza di una perdita. Il riferimento corretto, per tutti i soggetti interessati, dovrebbe essere la differenza $CCI_{195} - CCI_{192}$.

Ciò considerato, si ribadisce comunque che gli oneri non altrimenti recuperabili debbano essere calcolati solo con riferimento alle vendite indirette attinenti al mercato tutelato.

Q8: si condividono le modalità di determinazione dei volumi di gas naturale di competenza del trimestre gennaio – marzo 2009 rispetto ai quali i venditori all'ingrosso calcolano la perdita? In alternativa, quali altre modalità si propongono?

Q8: si condivide il riferimento ai volumi del trimestre gennaio-marzo 2009 ma, in relazione a quanto evidenziato nel merito in premessa, non si condivide il riferimento alla sussistenza di una perdita.

Procedura per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili e per l'erogazione dei conseguenti importi riconosciuti

Q9: si concorda con la data del 31 ottobre 2009 come termine entro cui l'impresa parte acquirente dei contratti di compravendita all'ingrosso possa formulare istanza ai fini del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili? Se no per quali motivi?

Q9: il termine proposto dall'AEEG è condivisibile purché si tenga conto di un congruo periodo di tempo (45 giorni) tra il termine previsto allo spunto per la consultazione Q1 e tale scadenza.

Q10: si condivide il contenuto dell'autocertificazione che i venditori (al dettaglio e all'ingrosso) sono tenuti a presentare al fine del riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili? In alternativa, quali altre informazioni si ritiene debbano essere richieste?

Q10: si osserva che il contenuto dell'autocertificazione non è adeguato alla casistica di cui alla lettera b) dei punti 6.4 e 6.12.

Q11: si condividono le tempistiche proposte per la comunicazione da parte della Cassa all'Autorità in merito all'esito delle verifiche?

Q11: non si hanno osservazioni in merito.

Erogazione degli importi riconosciuti a titolo di compensazione per gli oneri non altrimenti recuperabili

Q12: si concorda con le tempistiche proposte per l'erogazione degli importi riconosciuti ai venditori da parte della Cassa? Se no, cosa si propone in alternativa?

Q12: non si hanno particolari osservazioni sulle tempistiche. Si sottolinea tuttavia la necessità di coerenza tra disponibilità della Cassa, tempistiche di versamento e riconoscimento delle partite a coloro che hanno sostenuto gli oneri e periodo di applicazione del Cconr ai clienti finali.